DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Art. 9-sexies

Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle disponibilita' del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. (2) (7) (8)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici
Estremi	Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2019

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 57, comma 11) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021".

(7) La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 471) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022".

(8) La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 771) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-accelerazione-e-il-completamento-delle/art-9-sexies-deroghe-alla-disciplina-recata-dall-articolo-9-del-decreto-legge-31

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it